REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/141 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2015

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni relative al pagamento per i giovani agricoltori e al sostegno accoppiato facoltativo e che deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 11, l'articolo 52, paragrafo 9, e l'articolo 67, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie.

(2) L'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ([2]) stabilisce a quali condizioni il pagamento per i giovani agricoltori è concesso alle persone giuridiche. In particolare, secondo la medesima disposizione, primo comma, lettera b), un giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, individualmente o insieme ad altri agricoltori.

(3) È opportuno permettere agli Stati membri di decidere se tale controllo effettivo e duraturo possa essere esercitato dai giovani agricoltori insieme ad altri agricoltori o esclusivamente dai giovani agricoltori. In effetti, gli Stati membri sono i più qualificati a decidere se, ai fini dell'efficacia e della portata del regime, tenendo conto dei contesti nazionali e delle potenzialità di riduzione degli oneri amministrativi legati ai controlli, il pagamento a favore dei giovani agricoltori debba essere concesso alle persone giuridiche controllate da giovani agricoltori insieme ad altri agricoltori che non soddisfano le condizioni per essere considerati giovani agricoltori. Tale possibilità consente inoltre agli Stati membri di meglio allineare le disposizioni di accesso al sostegno per i giovani agricoltori ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]). Poiché i motivi per consentire agli Stati membri di adottare tali decisioni sono strutturali, è opportuno prevedere che le decisioni siano adottate una volta sola. Dette decisioni dovrebbero essere adottate prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2017.

(4) Alla luce di tali considerazioni, gli Stati membri dovrebbero decidere, tenendo debitamente conto dei principi generali del diritto unionale, se richiedere il controllo esclusivo dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche o sulle associazioni di persone fisiche che hanno già ricevuto il pagamento per i giovani agricoltori in passato laddove il controllo veniva esercitato insieme ad agricoltori che non erano giovani agricoltori.

(5) È inoltre opportuno chiarire che tale controllo effettivo e duraturo va esercitato in ogni anno in cui la persona giuridica presenta domanda di pagamento nel quadro del regime per i giovani agricoltori.

(6) A norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste nel capo stesso. Detto capo è integrato dal capo 5 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
([2]) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).